



# CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello  
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

## Ordinanza n. 981 del 11 APRILE 2021

**OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'Infanzia, Primaria, secondaria di Primo e Secondo grado, della Sez. Primavera, dell'Asilo Nido e della scuola secondaria di Secondo grado dal 12 aprile e fino al 17 aprile 2021**

**TENUTO CONTO** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale e che con D.L. del 14/1/2021 è stato prorogato fino al 30/4/2021 lo stato di emergenza nazionale;

**VISTI** i Decreti Legge:

- del 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5/3/2020, n. 13
- del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22/5/2020, n. 35
- del 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14/7/2020, n.74
- del 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/7/2020, n.77
- del 14/1/2021 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12-3-21 n. 29;
- del 23-2-21 n. 15, del 13-3-21 n. 30 e del 1-4-21 n. 44;

**VISTO** il DPCM del 2/3/2021 recanti misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 9-4-21 con la quale, a far data dal 12-4-21 sono cessate per la Regione Calabria le misure di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. "zona arancione", nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto- legge 1-4-2021 n. 44.

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria recanti: "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**RICHIAMATE:**

- le proprie precedenti Ordinanze, aventi ad oggetto "Emergenza Covid 19- Misure Tutela Salute Pubblica" e "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19-
- l'ar. 2, comma 1 del decreto-legge n. 44 del 1-4-2021 che testualmente recita: *Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non puo' essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-*

CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

**SENTITI:**

- i Medici Pediatri della Città;
- tutti i componenti della maggioranza consiliare i quali unanimemente si sono detti favorevoli alla sospensione dell'attività didattica in presenza;

**CONDIDERATO:**

- che nell'ultima settimana è cresciuto il tasso di contagio coinvolgendo nuclei familiari con presenza di alunni, docenti e personale ATA che frequentano le scuole della nostra Città e che alla data odierna i numeri sono i seguenti: n. 177 soggetti positivi e n. 221 soggetti in isolamento domiciliare, di cui una parte in attesa di esito da test molecolare;
- la necessità e l'opportunità di monitorare l'andamento della curva dei contagi nel territorio comunale e, contemporaneamente, poter escludere qualsiasi interessamento della popolazione scolastica;
- che la settimana dal 12 al 17 aprile risulta cruciale per la nostra Città in quanto verranno resi noti i risultati dei numerosi tamponi effettuati;

**PRESO ATTO** della lettera dell' I.C.S. "G. Pucciano" del 10-4-21 prot. 1366, a firma del Dirigente Scolastico, la quale riporta la preoccupazione dei genitori degli alunni, i quali, nella stragrande maggioranza, si sono dichiarati d'accordo a non mandare i propri figli a scuola preoccupati *"che la scuola possa essere una ulteriore occasione di propagazione dei già cospicui contagi che interessano il Comune..."* chiedendo che *"vengano sospese le lezioni in presenza per almeno ulteriori giorni 5, dal 12 al 16 aprile in modo che i prossimi nove giorni sia più chiara e meno pesante la situazione dei contagi, che, sottolineano, interessa sempre e comunque la scuola, dal momento che la quasi totalità dei nuclei familiari del Comune hanno contatti diretti ed indiretti con la popolazione scolastica..."*

**RITENUTA** la straordinaria necessità ed urgenza di emanare la presente disposizione diretta al contenimento dell'epidemia e conseguente riduzione dei rischi per la salute pubblica;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 609 del 23-11-20 di riapertura degli edifici che ospitano le scuole di Infanzia Primaria e Secondaria di Primo grado laddove varrà garantita la frequenza in presenza per gli alunni con disabilità che viene confermata in tutta la sua validità;

**VISTA** la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica, fermo restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già in vigore;

**VISTO** il D. L.g.s. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

**VISTO** lo Statuto Comunale

**ORDINA**

**La sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'Infanzia, Primaria, secondaria di Primo e Secondo grado, della Sezione Primavera, dell'Asilo Nido e della scuola secondaria di Secondo grado dal 12 aprile e fino al 17 aprile 2021** fatta salva la propria Ordinanza n. 609 del 23-11-2020 di apertura degli edifici che ospitano le scuole dell'Infanzia, Primaria, secondaria di Primo grado laddove verrà garantita la frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, Ordinanza che viene confermata in tutta la sua validità.

**ORDINA ALTRESI'**

**CHE** siano confermate le disposizioni di cui alle precedenti ordinanze relative all'Emergenza Covid-19 nelle parti non contrastanti con il presente provvedimento.

**DISPONE**

la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;

**DISPONE, altresì,**

- 1) l'effetto immediato della presente ordinanza
- 2) La trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Cosenza, al sig. Questore di Cosenza, al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando dei Carabinieri di Bisignano, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "G. Pucciano" e al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "E. Siciliano" alla Ditta Centopercento servizi e alla Ditta Ias Scura concessionarie del trasporto scolastico, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

**AVVERTE**

Che, la violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato diverso dall'Art. 650 del C.P., comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DL 19/2000 convertito in Legge 35/2000.

Che, fatto salvo quanto al precedente punto, in caso di inosservanza della presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Bisignano, li 11 Aprile 2021**

*Il Sindaco*  
**Dott. Francesco Lo Giudice**  
